

ISTRUZIONE OPERATIVA**per la verifica del pagamento delle ritenute fiscali ai sensi dall'art. 17-bis d.lgs. n. 241 del 1997**

Ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. n. 241 del 1997 e dei chiarimenti forniti in merito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, da intendersi parte integrante della presente Istruzione anche se ad essa non materialmente allegata, per il presente contratto l'Impresa Appaltatrice sarà soggetta ai controlli sul corretto versamento delle ritenute fiscali da parte della Committente nel caso sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:

a. all'Impresa Appaltatrice (e/o eventuali Subappaltatori autorizzati) sia stato affidato, tramite contratti di appalto e/o subappalto, nel corso dell'anno solare (01.01.2020 – 31.12.2020) il compimento di una o più opera o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00 (si precisa che, in presenza di più contratti verso la medesima Committente aggiudicati nel corso dell'anno solare 01.01.2020 – 31.12.2020, ove la somma di tali contratti superi, solo nel corso dell'anno solare, la soglia di euro 200.000,00 la nuova disciplina sarà applicata in relazione ai contratti da stipulare nonché a tutti quelli già stipulati e ancora in essere nel momento in cui la soglia è superata);

b. i contratti di cui al punto sub a) siano caratterizzati da:

1) prevalente utilizzo di manodopera (si tratta dei servizi definiti dall'art. 50 d.lgs. 50/2016 e dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del d.lgs 36/2023 ad "alta intensità di manodopera" nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno al 50% dell'importo totale del contratto);

2) prestazione svolta presso le sedi di attività del committente (nel concetto di "sedi di attività del committente" rientrano tutte le sedi destinate allo svolgimento della sua attività imprenditoriale fra cui, a titolo esemplificativo, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa).

3) utilizzo non occasionale di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Pertanto, anche là ove in esito alle verifiche effettuate dalla Stazione appaltante e preso atto di quanto dichiarato in sede di gara, per il presente contratto l'Impresa Appaltatrice/l'ATI unitariamente intesa/il Consorzio/eventuali imprese subappaltatrici autorizzate non risultassero soggetti all'applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 17-bis del D.lgs. n. 241 del 1997 per il mancato raggiungimento della soglia economica in esso prevista, gli stessi potranno essere successivamente sottoposti ai controlli di legge in relazione alle prestazioni afferenti al presente contratto al raggiungimento della predetta soglia economica.

L'assoggettamento della Società Appaltatrice/dell'ATI unitariamente intesa/del Consorzio ai controlli di cui all'art. 17-bis del D.lgs. n. 241 del 1997 comporta l'automatica estensione dei controlli a tutte le imprese subappaltatrici che saranno autorizzate a svolgere prestazioni in relazione al/i contratto/i contratti, oggetto di controllo.

In caso di applicazione della nuova disciplina di cui all'art 17 bis del D.lgs. 241/1997, per tutta la durata del presente contratto, l'impresa Appaltatrice/ l'ATI unitariamente intesa/eventuali imprese subappaltatrici si obbligano a:

- ✓ dichiarare l'inesistenza di contratti sottoscritti, nel corso dell'anno solare (01.01.2020 – 31.12.2020), con la Committente da altre società in qualsiasi modo riconducibili ai medesimi soci/amministratori della l'impresa Appaltatrice/delle singole imprese componenti l'ATI/di eventuali imprese subappaltatrici autorizzate nonché a indicare l'identità dei soci/amministratori medesimi ed ogni eventuale successiva variazione.
- ✓ dare comunicazione alla Committente di eventuali "modificazioni soggettive" societarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni, cessione/affitto azienda/ramo di azienda, scissioni) che siano idonee a dare luogo, anche solo potenzialmente, al superamento della soglia di euro 200.000,00.

Al fine di poter procedere ai controlli previsti dall'art. 17 bis del D.lgs. 241/1997, sui soggetti seguenti:

- Impresa appaltatrice nonché eventuali imprese subappaltatrici autorizzate;
- Mandataria e mandanti/cooptate in caso ATI/Imprese esecutrici in caso di consorzio nonché eventuali imprese subappaltatrici autorizzate;

gravano i seguenti obblighi:

- versare le ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle eventuali imprese subappaltatrici ai propri lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o dei servizi;
- trasmettere alla Committente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle stesse.
- trasmettere alla Committente, entro lo stesso termine (cinque giorni) un **elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati** nell'esecuzione dell'opera o del servizio, che contenga le seguenti informazioni:
 - ✓ codice fiscale di ogni dipendente, impiegato nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
 - ✓ il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
 - ✓ l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
 - ✓ il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo ritenute.appalti@gruppocap.it **all'attenzione del RUP** che cura l'esecuzione del presente contratto.

L'oggetto della mail dovrà **tassativamente** riportare i seguenti dati: N. di Repertorio del Contratto di riferimento, Stazione Appaltante committente, CIG, nome del RUP che cura l'esecuzione del contratto e, in caso di Accordo Quadro, anche il RUP dello specifico progetto.

In caso di ATI, sarà la Mandataria a curare i rapporti con la Committente anche per le Mandanti/cooptate ed eventuali imprese Subappaltatrici autorizzate, integrando nell'oggetto della mail anche la ragione sociale delle stesse.

In caso di Consorzio, sarà il Consorzio a curare i rapporti con la Committente anche per le imprese esecutrici ed eventuali imprese Subappaltatrici autorizzate, integrando anche in questo caso l'oggetto della mail con la ragione sociale delle stesse.

Ove, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, sia maturato il diritto al corrispettivo in capo all'Impresa Appaltatrice/alle componenti dell'ATI/alle singole consorziate/alle eventuali imprese

Subappaltatrici autorizzate, in caso di inadempimento da parte delle imprese che saranno, a qualsiasi titolo, interessate ai lavori/ai servizi/ alle forniture oggetto di appalto **all'obbligo di trasmettere** alla Committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nei termini e secondo le modalità sopra indicate, ovvero in caso risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la Committente sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Impresa appaltatrice/dalla Mandataria in caso di ATI/dal Consorzio/ le eventuali imprese Subappaltatrici autorizzate sino alla concorrenza del 20 (venti) per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 (novanta) giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'Impresa appaltatrice /alla Mandataria/a eventuali subappaltatori autorizzati a ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

In caso di sospensione dei pagamenti disposta ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3, l'impresa Appaltatrice, la Mandataria in caso di ATI/il Consorzio/le eventuali imprese Subappaltatrici autorizzate potranno dimostrare la cessazione dell'inadempimento attraverso la produzione dei giustificativi attestanti l'avvenuto versamento delle ritenute omesse e la cessazione di ogni eventuale ulteriore connessa e conseguente pendenza.

La Committente avrà a disposizione un termine di 15 (quindici) giorni per verificare l'idoneità della documentazione prodotta dall'Impresa a dimostrazione della cessazione dell'inadempimento e un ulteriore termine di 15 (quindici) giorni entro il quale procederà al pagamento del corrispettivo precedentemente "sospeso". Sino a quando non si saranno completate positivamente le verifiche inerenti all'avvenuta cessazione dell'inadempimento, l'impresa appaltatrice/la Mandataria in caso di ATI/ il Consorzio/ le eventuali imprese Subappaltatrici autorizzate rinunciano espressamente a promuovere nei confronti della Committente qualsiasi eccezione di inadempimento contrattuale e a richiedere la corresponsione di eventuali interessi di mora per il ritardato pagamento.

L'impresa appaltatrice/la Mandataria in caso di ATI/il Consorzio/le eventuali imprese Subappaltatrici autorizzate si obbligano a informare tempestivamente la Committente circa l'avvenuta notifica di ogni eventuale atto di irrogazione di sanzioni (ivi incluse le comunicazioni di irregolarità e le iscrizioni a ruolo ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973).

L'impresa appaltatrice/la Mandataria in caso di ATI //l'impresa Subappaltatrice si obbligano altresì a informare la Committente circa gli intendimenti in merito all'eventuale adesione ad un'eventuale sanzione o la volontà di impugnare la stessa, precisando che la Stazione appaltante andrà tenuta indenne da eventuali pregiudizi derivanti da tali azioni.

L'impresa appaltatrice/la Mandataria in caso di ATI/l'impresa Subappaltatrice si obbligano a tenere indenne e manlevata la stazione appaltante per le "somme" che quest'ultima sarà tenuta a pagare e per tutti gli oneri che dovrà sostenere a causa dell'inottemperanza dell'impresa appaltatrice agli obblighi previsti dall'art. 17- bis, commi 1 e 3, del D.lgs n. 241/97.

È esclusa l'applicazione dell'intero articolo 17-bis del D.lgs n. 241/97 qualora le imprese che saranno, a qualsiasi titolo, interessate dai lavori, dai servizi e dalle forniture oggetto di appalto comunichino alla Committente - allegando la relativa certificazione (c.d. DURC fiscale) rilasciata dall'Agenzia delle entrate, riferita all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute

- la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni.
- b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi;

c) abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
d) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

A tal fine, per tutta la durata del contratto, entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese occorrerà inoltrare tramite mail all'indirizzo ritenute.appalti@gruppocap.it all'attenzione del RUP che cura l'esecuzione del presente contratto la documentazione di cui sopra.

L'oggetto della mail dovrà **tassativamente** riportare i seguenti dati: N. di repertorio del Contratto di riferimento e relativo CIG, nome del RUP che cura l'esecuzione del contratto e, in caso di Accordo Quadro, anche il RUP dello specifico progetto.

In caso contrario, la Committente si riserva di sospendere qualsiasi pagamento sino alla trasmissione dei dati mancanti, senza che possa essere eccepito alcunché dall'impresa appaltatrice/dalla Mandataria in caso di ATI/dall'impresa Subappaltatrice, escludendosi in ogni caso la debenza di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

La comunicazione unitamente alla certificazione/autocertificazione sostitutiva delle imprese che saranno, a qualsiasi titolo, interessate dai lavori/servizi/forniture oggetto di appalto, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 bis del D.lgs. 241/1997, esonerano la Committente ad eseguire i controlli previsti dal medesimo articolo.

In caso di ATI, sarà la Mandataria a curare i rapporti con la Committente anche per le Mandanti/cooptate e per le eventuali imprese subappaltatrici autorizzate.

In caso di Consorzio, sarà il Consorzio a curare i rapporti con la Committente anche per le imprese esecutrici e per le eventuali imprese subappaltatrici autorizzate.

In caso di non ottemperanza agli obblighi di trasmissione nei termini e con le modalità sopra indicate, la Committente procederà ad eseguire i controlli previsti dall'art. 17 bis del D.lgs n. 241/97 secondo quanto previsto dalla presente Istruzione operativa.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Istruzione si rinvia ai chiarimenti contenuti nella Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate.